

# ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Casella Postale 206/ 6500 Bellinzona 5

---

**Segretario:** Ivano Rezzonico

☎ 079 718 46 23

e-mail [AssCT@hispeed.ch](mailto:AssCT@hispeed.ch)

sito [www.comuniticinesi.ch](http://www.comuniticinesi.ch)

Ai Comuni membri dell'ACT

Bellinzona, novembre 2014

## Informazioni del mese di novembre 2014

Lodevoli Municipi,

A fine ottobre si è tenuta la nostra Assemblea Generale a Locarno della quale avete ricevuto il verbale. In quell'occasione il Presidente ha ampiamente riferito su quanto svolto dalla nostra Associazione, ma naturalmente il nostro lavoro continua:

il 26 novembre si terrà la sesta ed ultima riunione della Piattaforma di dialogo del 2014 che fungerà da prima consultazione sulla proposta di nuova Legge Pompieri; dovrebbe pure essere data informazione sull'avanzamento del lavoro "di fondo" di revisione dei rapporti Cantone-Comuni;

sono attualmente pendenti tre consultazioni (LALPAmb, LORP e LCPubb);

una nostra delegazione ha nel frattempo incontrato il Capo della Sezione Enti locali ed alcuni funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale in merito a tematiche da chiarire segnalateci da nostri membri e di cui ci siamo fatti portavoce verso la sezione Enti locali.

Le informazioni relative ai **lavori della Piattaforma del prossimo 26 novembre** vi saranno date direttamente tramite la "newsletter", concordata dai presenti in quella sede, da parte del coordinatore della Piattaforma Elio Genazzi. Ci riserveremo di fornirvi eventuali informazioni o considerazioni supplementari a dipendenza delle necessità.

### **Le consultazioni in atto.**

Per la **LALPAmb** si ribadirà la nostra posizione già espressa dapprima tramite comunicato stampa e successivamente con lettera alle due Commissioni del Gran Consiglio. Posizione che come sapete concorda con il principio del chi inquina paga ma non come proposto dal progetto di Legge ora messo in consultazione e che sicuramente non lo sarebbe stato senza la vostra e nostra insistenza nel dichiararci contrari a quanto sottopostoci. La nostra presa di posizione sarà inserita quanto prima nel nostro Sito Internet.

Per quanto riguarda la **LCPubb**.

Faremo rilevare innanzitutto che ancora una volta, mal si capisce perché quello che dovrebbe secondo le dichiarazioni del Consiglio di Stato stesso, essere o diventare il canale privilegiato di almeno una prima informazione/comunicazione con i Comuni, ossia la Piattaforma di dialogo Cantone Comuni, non sia stata almeno informata della messa in consultazione di questo oggetto; anche se bisogna riconoscere che a differenza di quanto successo con la LALPAmb il Dipartimento del territorio ha in questo caso spontaneamente aperto la consultazione anche ai Comuni.

Nel merito dell'oggetto in consultazione reputiamo che la documentazione a supporto del testo di legge proposto è piuttosto limitata e siccome, secondo noi, il Dipartimento dovrebbe fornire maggiori informazioni circa gli intendimenti, le giustificazioni, la compatibilità e le conseguenze finanziarie e non, di questa nuova legge e non pretendere che siano i singoli enti consultati a doversi addentrare in analisi giuridiche e/o finanziarie come invece risulterebbe necessario con quanto ora fornito.

Chiederemo quindi al Dipartimento di mettere a disposizione almeno una bozza di Messaggio dalla quale possano essere desunte le conseguenze giuridiche e finanziarie della proposta di legge affinché gli enti consultati possano esprimersi con sufficiente cognizione di causa.

### **Legge sull'Ordine Pubblico (LORP)**

Benché la nostra Associazione non sia consultata abbiamo preso atto dei proposti/previsti riversamenti di compiti dalle Preture ai Municipi cosa che ovviamente non rallegra nessuno. Due dei quattro Comuni Polo nostri membri hanno già esplicitato la loro contrarietà all'ulteriore riversamento di oneri dal Cantone ai Comuni. Una decisione in merito ad una nostra presa di posizione sarà oggetto dei lavori del prossimo Comitato del 20 novembre anche alla luce delle posizioni dei nostri membri Comuni polo di Polizia (Bellinzona, Biasca, Giubiasco e Locarno).

### **Circa l'incontro con il Capo sezione degli Enti Locali.**

Si è trattato del terzo incontro nel corso del 2014. Questi incontri hanno lo scopo di discutere, e per quanto possibile risolvere, problemi operativi o avere chiarimenti riguardanti temi segnalatici dai nostri membri dei quali noi ci facciamo portaparola. Sono in genere temi di ordine operativo che non avrebbero senso di essere trattati in Piattaforma dove, almeno in teoria, si dovrebbero discutere ed approfondire temi di maggior portata politica.

Il 4 novembre, presenti il Signor Genazzi e per l'ACT il Presidente, il segretario ed il Segretario di Sementina Reto Malandrini, sono stati discussi/trattati i seguenti temi:

*Leggi sull'informazione e sulla trasparenza: difficoltà d'applicazione;*

*Domicilio: differenziazione tra domicilio fiscale e civile;*

*Contributi sostitutivi PCI – competenza in caso di mora.*

*Preventivi del Cantone – tempi e modalità di informazione ai Comuni.*

### **Leggi sull'informazione e sulla trasparenza: difficoltà d'applicazione;**

Si ricorda che il tema è stato sollevato a suo tempo dal Comune di Stabio (Sig. Currenti) che ha successivamente deciso di respingere tutte le richieste di informazioni riguardanti il settore edilizio ed al quale l'Ufficio cantonale competente ha comunicato nel corso del mese di ottobre quanto segue:

*“Egregio signor Currenti,*

*come ricorderà, il 7 marzo l'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza ha dato la seguente risposta ad un suo quesito del 5 marzo concernente proprio le licenze edilizie:*

*Le licenze edilizie sono documenti ufficiali (art. 8 cpv. 1 LIT) e non fanno parte delle categorie di documenti esclusi dal diritto di accesso (art. 9 cpv. 1 RLIT).*

*Quando sono cresciute in giudicato, non entra in linea di conto la riserva dell'art. 3 cpv. 1 LIT, che stabilisce che la legge non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso.*

*Il diritto di accesso può essere negato solo a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti (art. 10 cpv. 1 LIT).*

*Considerata la presenza di dati personali dei terzi, è necessario che l'autorità consulti questi ultimi prima della sua presa di posizione (art. 14 LIT).*

*Nel caso l'accesso venga accordato, i documenti devono essere anonimizzati (art. 12 LIT) e non possono essere consegnati prima della crescita in giudicato della procedura di accesso (art. 14).*

*In presenza di dati personali, la procedura prevede l'invio di diverse comunicazioni al richiedente l'accesso e ai terzi; per agevolare il lavoro delle autorità abbiamo predisposto una serie di lettere tipo che può trovare a questo indirizzo: <http://www4.ti.ch/can/asagw/ulpt/trasparenza/formulari-e-lettere-tipo/>*

*Al momento anche l'Incaricato della protezione dei dati e della trasparenza dei Cantoni Giura e Neuchâtel dà informazioni che non si discostano da quelle fornite dall'Ufficio:*

*<http://www.ppd-t-june.ch/fr/Activites/Avis/Transparence-2/2013/Acces-aux-permis-de-construire-20130398-20130579-et-20130594.html>*

*Sappiamo che la questione delle licenze edilizie ha interessato altri Comuni, oltre a Stabio; infatti tra le 173 consulenze fornite dall'Ufficio nel 2013, alcune di esse concernevano questo ambito.*

*Anche per verificare la portata del problema, la Cancelleria dello Stato ha domandato ai Comuni quali fossero i documenti ufficiali più ricercati.*

*Solo in questi giorni sono arrivate le ultime risposte e possiamo adesso comunicarle che dodici Comuni hanno indicato i documenti in materia edilizia.*

*È stato pure chiesto se ci fossero problematiche nell'applicazione della legge e nessun Comune ha sollevato la questione delle licenze edilizie.*

*In questo ambito l'applicazione della LIT non è semplice, come il caso del Comune di Stabio dimostra bene.*

*Il problema non è di facile soluzione anche perché, caposaldo del principio di trasparenza, è il diritto di consultare documenti ufficiali senza la necessità di giustificare il motivo della domanda.*

*Non è agevole per l'autorità procedere alla ponderazione degli interessi, necessaria in presenza di dati personali.*

*Inoltre anche l'anonimizzazione risulta spesso poco utile, visto che i richiedenti domandano l'accesso a documenti che contengono dati di persone di cui conoscono l'identità.*

*Comprendiamo l'irritazione del Municipio di Stabio a fronte di domande d'accesso che manifestamente non riflettono gli obiettivi della trasparenza, come quando viene chiesto di "vedere i piani di un progetto relativo ad un'abitazione che piace al richiedente e che vorrebbe realizzare in modo simile".*

*Invece, richieste di "vedere domande di costruzione solo per verificare se il Municipio ha deciso in modo conforme alle disposizioni di legge", rientrano negli scopi della legge, che si prefigge di rendere più trasparenti i processi decisionali delle autorità.*

*Tutto ciò premesso, riteniamo che, de lege lata, i soggetti sottoposti alla LIT non possano decidere di negare l'accesso ad un'intera categoria di documenti, come ad esempio quelli concernenti le licenze edilizie.*

*Solo il Consiglio di Stato, facendo uso della delega prevista dall'art. 4 cpv. 2 LIT, può escludere dal diritto di accesso categorie di documenti (art. 9 RLIT).*

*La questione da lei sollevata sarà analizzata nell'ambito delle periodiche valutazioni della legge (art. 24 LIT), tenendo conto delle decisioni che saranno prolate dalle istanze competenti.*

*Comunque, non appena avremo indicazioni che possano orientare maggiormente le autorità comunali (come la giurisprudenza della Commissione cantonale per la protezione dei dati, del Tribunale cantonale amministrativo o del Tribunale federale), le metteremo senz'altro a disposizione.*

*Ringraziandola per le sue utili considerazioni, le inviamo i migliori saluti.*

*Filippo Santellocco"*

Il signor Santellocco dell'Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, il 4 di novembre ha ripreso nelle grandi linee quanto indicato nella comunicazione di cui sopra informandoci che è in fase di preparazione il rapporto sugli effetti della Legge (previsto ogni due anni) e che per quanto riguarda il 2013 il suo Ufficio ha fornito 173 consulenze di cui il 71% riguardanti documenti detenuti dai Comuni. La provenienza delle richieste è stata del 45% da parte dei Comuni, del 23% da parte del Cantone.

Per le domande di accesso, 131, avute dagli Enti sottoposti alla Legge, l'83% ha riguardato i Comuni.

Vi è pure una certa concentrazione delle domande in quanto “solo” 36 Comuni su 135 hanno ricevuto richieste ed un solo Comune ben 14. Interessante è pure rilevare come i maggiori centri (Lugano, Bellinzona e Locarno) ne abbiano ricevuto solo 9 in tutto.

Effettivamente i documenti o le informazioni maggiormente richieste riguardavano il settore dell’edilizia e siccome le domande di accesso non richiedono una motivazione possono effettivamente presentarsi dei problemi di protezione della sfera privata e non solo.

Il Municipio di Stabio ha deciso di respingere tutte le richieste di consultazione di documenti riguardanti l’edilizia e questo, non essendo per Legge di sua competenza, avrà il “merito” di far scaturire una decisione da parte di una istanza superiore (Commissione cantonale di protezione dei dati e successivamente eventualmente TRAM o Tribunale Federale).

Nella discussione successiva all’esposizione della situazione da parte del signor Santellocco si conviene che possono risultare non conformi allo spirito della Legge le domande del tipo avuto da Stabio anche per il fatto che la procedura per il rilascio di una licenza edilizia prevede già ampiamente la tutela dei diritti dei terzi.

Dopo discussione si ritiene quindi opportuno di attendere il rapporto relativo ai primi due anni di applicazione della Legge e poi valutare come risolvere problematiche del tipo segnalato o tramite proposte della Commissione cantonale di protezione dei dati o di un Gruppo di lavoro misto creato ad hoc. Affaire à suivre.

### **Domicilio: differenziazione tra domicilio fiscale e civile**

Abbiamo esposto il caso segnalatoci da un Comune nostro membro ai signori Giordano Macchi ed Emanuele Servalli dei Servizi centrali della Divisione delle contribuzioni.

In pratica si tratta di un caso dove un Cantone della Svizzera interna ha domiciliato fiscalmente una persona che di fatto vuole mantenere il suo domicilio civile nel Comune ticinese ed a mente di questo Comune dall’Ufficio delle Contribuzioni non si è ricevuto il necessario aiuto per cercare di far coincidere, o in Ticino o nella Svizzera interna, sia il domicilio fiscale che quello civile.

Non essendo a conoscenza dei dettagli del caso ci siamo fermati alle generalità del tema peraltro conosciuto dai due funzionari cantonali.

I funzionari cantonali hanno confermato che in caso di tempestivo coinvolgimento del loro ufficio a seconda della fattispecie danno avvio ad una procedura di litigio

con il Cantone che intende assoggettare fiscalmente chi di fatto ha il domicilio in Ticino.

Sul tema più generale dell'assoggettamento l'Ufficio sta rielaborando una Circolare che quanto prima sarà inviata a tutti i Comuni ed in considerazione del tema da noi esposto anche questo sarà oggetto di informazioni specifiche nella circolare stessa.

Da parte nostra è stato pure espresso l'invito a valutare se ed in che forma le informazioni date in occasione di corsi di aggiornamento per i funzionari dirigenti degli enti locali organizzati dal CFEL sul tema fiscale o altri temi sensibili possano essere distribuite anche a chi non ha partecipato al corso. Sarà fatta una valutazione nel merito, tenuto conto anche del fatto che la SEL è sensibile all'importanza che le sue circolari, soprattutto quando contengono precise istruzioni di lavoro (legate quindi in futuro al Manuale di qualità), rivestono per i Municipi e le Amministrazioni comunali.

In conclusione i due funzionari hanno comunque ribadito la disponibilità per la collaborazione nella fattispecie esposta da parte dell'Ufficio dei Servizi Centrali della Divisione delle contribuzioni sia interpellato direttamente che per il tramite dell'Ufficio circondariale di tassazione.

### **Contributi sostitutivi PCI – competenza in caso di mora.**

Il tema è stato sollevato in quanto si è ravvisata una certa incongruenza tra il fatto che da un lato vi è stata la recente decisione di far incassare direttamente dal Cantone i Contributi sostitutivi dei rifugi PCI e di far versare quanto sinora incassato dai Comuni ai Consorzi PC e dall'altro si richiede ai Comuni di intervenire nei casi di mora.

Il Signor Roberto Uccelli, Capo ufficio della Sezione del militare e della protezione della popolazione, ha confermato che per Legge Federale i Comuni sono tenuti a verificare che la Legge della PC sia osservata sul loro territorio, e questo implica il loro interessamento/coinvolgimento al momento dell'esame dei Piani di edificazione e soprattutto, punto critico, al momento del rilascio dell'autorizzazione dell'inizio dei lavori a verificare che il contributo sostitutivo sia stato versato.

Ne è nata una discussione relativa alla questione di principio su tutta la serie di compiti e compiti che restano a carico dei Comuni nonostante la competenza sia di un altro Ente ed ai problemi pratici per molti Comuni che tutta la questione legata ai controlli nel campo edilizio, e non solo, implica.

Alla fine il signor Uccelli conferma che comunque l'intervento richiesto al Comune in caso di insolvenza sarà fatto solo nel caso in cui un primo richiamo del suo Ufficio non abbia avuto successo (pochi casi sembrerebbe).

Informa inoltre che a livello federale si sta rivedendo la Legge e la relativa Ordinanza e che la nuova versione prevedrebbe l'obbligo del versamento del contributo sostitutivo non prima dell'inizio dei lavori ma entro tre mesi dallo stesso. Questo dovrebbe permettere una modifica dell'attuale direttiva che richiede ai Comuni il controllo del pagamento rendendo l'Ufficio PCI responsabile di tale compito.

Si attende quindi la pubblicazione della nuova Ordinanza, prevista per metà dicembre 2014, per vedere come procedere con la modifica dell'attuale direttiva.

### **Preventivi del Cantone – tempi e modalità di informazione ai Comuni**

Quale premessa bisogna considerare che quest'anno ci si è attenuti ai termini stabiliti in Piattaforma a seguito del cambiamento della LOC ossia:

- entro fine agosto: presentazione delle proposte del CdS;
- entro metà settembre: risposte da parte dei rappresentanti dei comuni.

Cosa che è intervenuta ed alla quale hanno fatto seguito:

- il consolidamento delle decisioni da parte del CdS;
- la circolare indirizzata ai comuni sui possibili effetti sugli enti locali.

Ci sono effettivamente dei miglioramenti da fare, e si faranno le dovute riflessioni, per quanto riguarda il passaggio delle informazioni all'Amministrazione cantonale che poi è responsabile dell'informazione ai Comuni.

E' però anche vero che per i Comuni sussistono tuttora altre difficoltà per quanto riguarda la ricezione delle informazioni in modo tempestivo per la preparazione dei Preventivi e ci si riferisce in particolare ai Consorzi che non tutti hanno tenuto conto dei cambiamenti dei termini per presentare il Preventivo da parte dei Comuni. Non si esclude da parte degli Enti locali una lettera circolare per rammentare alle Delegazioni Consortili il cambiamento intervenuto.

### **Programma incontri 2015**

Sono previsti tre incontri (gennaio, maggio e novembre) pertanto l'invito è quello di segnalarci tematiche o problematiche che potrebbero essere discusse con la Sezione Enti locali. Grazie della collaborazione.